

Corte di Cassazione sez. V pen. – 6 ottobre 2011, n. 36352 – Pres. Calabrese – Rel. Vessichelli

Incidenti stradali - Omissione di soccorso e fuga – Applicazione della pena su richiesta delle parti – Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati – Art. 222 c.s. - Sospensione della patente di guida – Applicazione della diminuzione prevista per il rito speciale - Esclusione

Nel giudizio relativo alle imputazioni di cui agli artt. 593 c.p. e 189 c.s., comma 4 e 7, (omissione di soccorso e fuga) in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice può disporre la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida senza tenere in considerazione la diminuzione del rito speciale.

Infatti, la norma di cui all'art. 222, c.s., comma 2 bis, che disciplina l'applicazione della diminuzione alla sanzione amministrativa de qua, non contempla l'ipotesi, da ritenere speciale, della sospensione della patente come sanzione prevista dall'art. 189 comma 7 c.p. per il caso del c.d. reato di fuga previsto dal medesimo comma.

FATTO E DIRITTO

Propone ricorso per cassazione (omissis) avverso la sentenza in data 7 Ottobre 2010 con la quale il Tribunale di Trani - sez. dist. di Ruvo di Puglia - nell'applicare all'imputato, ex art. 444 c.p.p. la pena patteggiata col PM in relazione alle imputazioni ex artt. 593 c.p. e 189 comma 4 e 7 cod. strad. (fatto del 2008), disponeva altresì la sospensione della patente di guida per anni uno e mesi sei.

Deduce la violazione degli artt. 218 comma 2, 222 comma 2 bis c.d.s. e il vizio di motivazione.

Il Giudice aveva disposto la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida senza dare conto dei criteri adottati per fissarla e senza tenere in considerazione la diminuzione del rito.

Il PG presso questa Corte ha chiesto accogliere il ricorso, sul presupposto che la misura sia stata fissata lontano dal minimo edittale.

Il ricorso è infondato.

La motivazione sui criteri adottati per la determinazione della sanzione della sospensione della patente non è necessaria quando il giudice l'abbia fissata in misura assai prossima al minimo edittale o addirittura, come nella specie, o in misura pari al detto minimo di anni uno e mesi sei, previsto dall'art. 189 comma 7 cod. strad.

Il motivo subordinato articolato dalla difesa è d'altra parte destituito di fondamento come già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte.

Questa ha rilevato, condivisibilmente, che la diminuzione fino ad un terzo della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista dall'art. 222, comma secondo bis d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, deve ritenersi limitata ai casi di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale (Vedi Sez. 4, Sentenza n. 41810 del 03/07/2009 Ud. (dep. 30/10/2009) Rv. 245451).

Invero può osservarsi che la norma dell'art. 222 comma 2 bis introdotta con l. n. 120 del 2010 disciplina la applicazione della diminuzione del rito speciale anche alla sanzione amministrativa della sospensione della patente, così come regolata nei commi precedenti dello stesso articolo, per le ipotesi considerate dal legislatore del 2010, il quale ha riscritto l'intero articolo 222 c.s..

Lo stesso legislatore non risulta avere richiamato nella detta disposizione la ipotesi, da ritenere speciale, della sospensione della patente come sanzione prevista dall'art. 189 comma 7 c.p. per il caso del c.d. reato di fuga previsto dal medesimo comma.

P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.